



Farmaci salvavita a scuola

Inquadramento generale

Sedi varie, 16 – 17 – 18 dicembre 2019

Prof. Alberto Cesco-Frare

INQUADRAMENTO GENERALE

Definizione di farmaco salvavita

In presenza di patologie croniche invalidanti e/o di patologie acute pregiudizievoli della salute, opportunamente certificate dal medico curante, viene definito **farmaco salvavita** il farmaco somministrato

- ✓ **per continuità terapeutica**, intesa come terapia programmata ed improrogabile per il trattamento di una patologia cronica
- ✓ **in seguito ad una urgenza**, intesa come manifestazione acuta correlata ad una patologia cronica nota, che richiede interventi immediati

(fonte: DGR n. 3 del 4/1/2019)

Presupposti per la somministrazione

Ci deve essere la «**disponibilità** degli operatori scolastici in servizio a garantire la continuità della somministrazione dei farmaci»

(fonte: Linee guida MS/MIUR del 25/11/2005, art. 4)

La somministrazione «*non deve richiedere il possesso di **cognizioni specialistiche** di tipo sanitario, né l'esercizio di **discrezionalità tecnica** da parte dell'adulto*»

(fonte: Linee guida MS/MIUR del 25/11/2005, art. 2)

Riferimenti normativi

➤ **Legge regionale n. 26 del 2004**

Interventi regionali in merito a patologie identificate come allergie ed intolleranze alimentari

➤ **Linee guida MS/MIUR del 25/11/2005**

Raccomandazioni contenenti le linee guida per la definizione degli interventi finalizzati all'assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico, al fine di tutelarne il diritto allo studio, la salute ed il benessere all'interno della struttura scolastica

➤ **Legge regionale n. 11 del 2011**

Norme per la prevenzione, la diagnosi e la cura del diabete mellito dell'età adulta e pediatrica

Riferimenti normativi

➤ **Delibera della Giunta regionale n. 3 del 4/1/2019**

Raccomandazioni in tema di somministrazione di farmaci in orario scolastico a firma congiunta del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e del Ministero della Salute, del 25 novembre 2005. Recepimento

➤ **Decreto del Direttore della Direzione Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici n. 6 del 27/3/2019**

Definizione e adozione dei moduli per la richiesta di somministrazione di farmaci a scuola, in attuazione della DGR n. 3 del 4/1/2019

Riferimenti normativi

➤ **DMS 388/2003**

Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni

➤ **D.Lgs. 81/2008**

Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

➤ **Codice penale**

Art. 593 – Omissione di soccorso

Riferimenti normativi

➤ D.Lgs. 81/2008 – Art. 45 - Primo soccorso

1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell'azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, **tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni**, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.

2. Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, **i requisiti del personale addetto e la sua formazione**, individuati in relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio **sono individuati dal decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388** e dai successivi Decreti Ministeriali di adeguamento acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Riferimenti normativi

➤ DMS 388/2003

Allegato 4 - Obiettivi didattici e contenuti minimi della formazione dei lavoratori designati al pronto soccorso per le aziende di **gruppo B e C**

-
- crisi asmatica
- reazioni allergiche
- crisi convulsive
-

Art. 3 – Requisiti e formazione degli addetti al pronto soccorso

5. [...] La formazione dei lavoratori designati andrà ripetuta con cadenza triennale **almeno per quanto attiene alla capacità di intervento pratico**